

ALLA DIREZIONE GENERALE
DI TUTTE LE ASSOCIATE

CIRCOLARE
SERIE AUTO N. 18/2015
SERIE FISCALE N. 25/2015

Roma, 29 ottobre 2015

Oggetto: Ddl Stabilità 2016. Il Super-ammortamento nel leasing auto e strumentale.

Rif. Normativi: art. 7 AS 2111 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (in all.1)*

Vi informiamo che nel disegno di legge di Stabilità 2016 (in all.1)* è contenuta una disposizione finalizzata ad incentivare gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni materiali strumentali nuovi mediante una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto.

In particolare, l'articolo 7 prevede una maggiorazione del 40% del valore ammesso in deduzione dalla base imponibile Ires e Irpef rispettivamente di imprese ed esercenti arti e professioni, generando l'imputazione in ciascun periodo d'imposta di quote di ammortamento ovvero canoni di locazione finanziaria più elevati.

La misura agevolativa, meglio nota con il termine "super-ammortamento" interessa i beni materiali strumentali (incluso il targato) nuovi acquisiti, anche in locazione finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi la locazione operativa (senza opzione di riscatto) e il noleggio. In questi casi, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori mentre l'agevolazione potrà ragionevolmente spettare alle società di locazione/noleggio.

Assume rilevanza la data della consegna o spedizione (ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale); in caso di locazione finanziaria rileva la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore.

Per le acquisizioni – anche in locazione finanziaria- effettuate nel periodo 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, l'art.7 in commento introduce altresì l'innalzamento della soglia massima di deducibilità delle auto utilizzate direttamente da aziende e lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti di commercio rispettivamente a 25.306 Euro e a 36.152 Euro; restano invece immutate le vigenti aliquote di deducibilità del 20%, del 70% e dell'80%.

Nel rimandare alla lettura dell'unito appunto, predisposto dalla competente struttura associativa, contenente una disamina del funzionamento del cd. super-ammortamento, precisiamo che il disegno di legge è stato assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio del Senato ed è suscettibile di modifiche nel corso dei lavori parlamentari da concludersi entro fine anno.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca De Candia

* *Allegato non trasmesso, ma consultabile sul sito assilea.it.*

Oggetto: Ddl Stabilità 2016. Il Super-ammortamento nel leasing auto e strumentale

Premessa.....	2
Meccanismo di applicazione	2
Ambito temporale.....	3
Ambito soggettivo	3
Ambito oggettivo.....	3
Il requisito della novità.....	3
Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria.....	4
Cessione del contratto di locazione finanziaria	4
Cumulabilità con altre agevolazioni.....	5
Novità sulla fiscalità delle auto aziendali	5
Caso esemplificativo	6
Acconti per il periodo di imposta 2015	7

Premessa

Per incentivare gli investimenti – anche in locazione finanziaria - in beni materiali strumentali nuovi, il disegno di legge di Stabilità per il 2016 (in all.1) prevede all’articolo 7 una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.

Tale maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento, e pertanto non rileva ai fini delle plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione prima dell’ultimazione del processo di ammortamento.

Restano fermi i coefficienti stabiliti nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (cfr. Relazione illustrativa).

Meccanismo di applicazione

Dal punto di vista operativo la misura in parola consiste in una maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria.

L’incentivo fiscale incide sulla determinazione della base imponibile ai fini Ires e Irpef, ma non anche Irap, attraverso una variazione in diminuzione (extra contabile) in dichiarazione dei redditi.

Ambito temporale

L'agevolazione in parola ha natura temporanea riguardando solo gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Ambito soggettivo

I soggetti interessati sono gli esercenti attività di impresa, nonché arti e professioni.

Ambito oggettivo

Rientrano nel novero dei beni agevolati tutti i beni strumentali nuovi ad esclusione di:

- fabbricati e costruzioni;
- beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (come ad esempio silos e serbatoi);
- altri beni indicati in un allegato al ddl stabilità 2016 (ad es. condutture, condotte, materiale rotabile e aerei equipaggiati).

La disposizione sui “super-ammortamenti” si applica, limitatamente al summenzionato periodo agevolato, agli autoveicoli, veicoli commerciali ed industriali, inclusi quelli a deducibilità limitata (ad es. 20%, 70%, 80%).

Per questi ultimi, il costo fiscale a cui applicare la maggiorazione del 40% deve soggiacere alle limitazioni previste in termini di soglie - maggiorate anch'esse del 40%, come meglio evidenziato di seguito - e di aliquote di deducibilità.

Sono esclusi la locazione operativa (senza opzione di riscatto) e il noleggio. In questi casi, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori mentre l'agevolazione potrà invece spettare alle società di locazione/noleggio.

Il requisito della novità

Per quanto riguarda il requisito della novità, esso è soddisfatto se il bene:

- è acquistato dal produttore;
- è acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 90/E/2001)
- è esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (cfr. circolari Agenzia delle Entrate n. 4/E/2002, n. 44/E/2009, 5/E/2015, in materia di agevolazioni “Tremonti”).

Con riguardo poi ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (cfr. circolari Agenzia Entrate n. 5/2015 e n. 44/2009).

Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria

La norma in commento stabilisce che la maggiorazione del 40% vale «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria», senza chiarire il meccanismo applicativo dell'agevolazione per i beni acquisiti in locazione finanziaria.

A tal fine, poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, è ragionevole distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul riscatto.

In particolare, il maggior valore imputato:

- ai canoni, sarà deducibile lungo la durata "fiscale" del contratto di leasing (metà del periodo di ammortamento del bene); nel caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale.
- al prezzo di riscatto, sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l'opzione finale di acquisto.

Non è previsto alcun meccanismo di *recapture* del beneficio in caso di mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto.

In caso di locazione finanziaria, il beneficio sarà distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all'ipotesi dell'acquisto diretto del bene.

È chiaro che l'appeal fiscale del leasing – rispetto all'acquisto – è tanto maggiore quanto più bassa è la quota di riscatto.

Tale impostazione appare coerente, oltre che con le logiche del leasing finanziario, con il tenore letterale della norma che consente di imputare la maggiorazione sia alle quote di ammortamento che ai canoni.

Come detto, la maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente le quote capitale dei canoni, la cui sommatoria, unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene.

Resta naturalmente fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in leasing finanziario.

Per estrapolare la quota capitale dal canone complessivo è ragionevole applicare la consolidata procedura forfettaria prevista dall'abrogato Dm 24 aprile 1998, già consentita per determinare la quota interessi indeducibile ai fini Irap, o deducibile nei limiti del 30% del Rol ai fini Ires, o ancora per individuare la quota parte del canone riferibile al terreno (cfr. circolari Agenzia delle Entrate 8/E e 19/E del 2009).

In tal modo, gli interessi sono imputati proporzionalmente lungo la durata del contratto (anziché con modalità decrescenti) e pertanto la quota capitale è assunta come costante (anziché crescente) in ciascun canone.

Cessione del contratto di locazione finanziaria

Qualora il contratto di locazione finanziaria fosse ceduto prima del riscatto:

- nessuna perdita del beneficio si avrebbe sulle quote di surplus dedotte dal cedente;
- né cedente né cessionario potranno continuare a imputare le quote residue di surplus lungo la durata residua del contratto e dell'ammortamento del prezzo di riscatto (in analogia a quanto avverrebbe in caso di cessione del bene acquisito in proprietà).

Cumulabilità con altre agevolazioni

In assenza di una espressa indicazione nel testo della norma, è ragionevole ritenere che vige il principio dell'alternatività rovesciata nel senso che occorre verificare, per ciascuna agevolazione concessa da altre norme (statali, regionali e comunitarie), se esista o meno un espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni: qualora si riscontrasse tale divieto si dovrebbe infatti concludere che i benefici fiscali dell'agevolazione in oggetto non potrebbero cumularsi con il contributo della legge analizzata.

Riteniamo ad esempio cumulabile con l'agevolazione in oggetto anche la cd. Beni strumentali ("Nuova Sabatini").

Novità sulla fiscalità delle auto aziendali

Solo per le acquisizioni – anche in locazione finanziaria – effettuate dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il legislatore ha aumentato le soglie massime di deducibilità per i veicoli disciplinati dall'art.164, co.1 lettera b) del TUIR.

In particolare:

- le auto non assegnate utilizzate da imprese e lavoratori autonomi da 18.076 Euro a 25.306 Euro;
- agenti e rappresentanti da 25.823 Euro a 36.152 Euro.

Precisiamo che rimangono immutate invece le percentuali di deducibilità del 20%, 70% e dell'80%. Di seguito la tabella riepilogativa della deducibilità dei costi per l'auto aziendale.

Utilizzo veicoli	Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi
Strumentali nell'attività propria dell'impresa	100% di tutti i costi
Uso pubblico	100% di tutti i costi
Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta	70 % di tutti i costi
Agenti o rappresentanti di commercio	80% e fino al limite di € 36.152 ¹ ; per il leasing canoni deducibili proporzionalmente al limite di € 36.152 ¹ ; per il noleggio limite fisso di € 3.615
Impresa in situazioni diverse dalle precedenti (ad es. veicolo non assegnato o a disposizione a rotazione di dipendenti e amministratori)	20% e fino al limite di € 25.306 ¹ per il leasing canoni deducibili in proporzione al limite di € 25.306 ¹ ; per il noleggio limite fisso di € 3.615.
Utilizzati da artisti e professionisti	20% e fino al limite di € 25.306 ¹ per il leasing canoni deducibili in proporzione al limite di € 25.306 ¹ ; per il noleggio canoni deducibili sino a € 3.615. 20% per le altre spese

¹ Applicabile, salvo modifiche in sede di approvazione del ddl Stabilità 2016, per le acquisizioni – anche in locazione finanziaria – effettuate dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Caso esemplificativo

Riportiamo di seguito un esempio numerico volto a evidenziare che la distribuzione del beneficio fiscale nel leasing ha un effetto più immediato in virtù della minore durata fiscale consentita dalle norme alla locazione finanziaria rispetto all'acquisto in proprietà e, in via subordinata, in virtù dell'assenza di riduzioni delle quote deducibili nel leasing il primo anno di entrata in funzione del bene.

Alfa Spa acquisisce due macchinari, uno in proprietà ed uno in locazione finanziaria (decorrenza contratto: 1° gennaio 2016).

- Costo dei macchinari: 100 mila euro cadauno
- Canoni di locazione finanziaria totali: 105 mila euro di cui determinati in via forfetaria:
 - 90 mila euro quota capitale
 - 15 mila euro interessi
- Prezzo di riscatto: 10 mila euro (10% del costo bene).
- Il coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%
- Durata contrattuale leasing finanziario : 2,5 anni (30 mesi) pari alla metà del coefficiente di ammortamento del 20%.

Alfa Spa potrà elevare il costo fiscalmente rilevante ai fini IRES del 40% ai fini della deducibilità dei canoni e ai fini delle quote di ammortamento sul prezzo di riscatto.

Di seguito il confronto tra acquisto in proprietà ed in locazione finanziaria

Coeff. Amm.to		20%		Coeff. Amm.to		20%	
Acquisto				Leasing			
Ammortamento	Surplus deduzione	Totale dedotto	Anno	Q. capitale Canoni	Amm.Riscatto	Surplus deduzione	Totale dedotto
10.000	4.000	14.000	1	36.000		14.400	50.400
20.000	8.000	28.000	2	36.000		14.400	50.400
20.000	8.000	28.000	3	18.000	1.000	7.600	26.600
20.000	8.000	28.000	4		2.000	800	2.800
20.000	8.000	28.000	5		2.000	800	2.800
10.000	4.000	14.000	6		2.000	800	2.800
			7		2.000	800	2.800
			8		1.000	400	1.400
100.000	40.000	140.000	Totale	100.000,00		40.000	140.000

Acconti per il periodo di imposta 2015

L'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per quello successivo corrisponde a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni commentate nei paragrafi precedenti.